Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

#### 

relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo ◀

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1)

### Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002	L 35	1	11.2.2003
<u>M2</u>	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005	L 79	9	24.3.2005
► <u>M3</u>	Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005	L 323	1	9.12.2005

# ▼<u>B</u> ▼M3

# DIRETTIVA 98/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

#### del 27 ottobre 1998

relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo

**▼**<u>B</u>

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

vista il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

- (1) considerando che la prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), e la prima direttiva (79/267/CEE) del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (5), prescrivono alle imprese di assicurazione di disporre di un margine di solvibilità;
- considerando che, in forza della direttiva 92/49/CEE del (2) Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (6), e della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (7), l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale (Stato membro d'origine); che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi; che incombe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine la responsabilità di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione, in particolare sulla loro solvibilità;
- (3) considerando che i provvedimenti relativi alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un

<sup>(1)</sup> GU C 341 del 19.12.1995, pag. 16 e GU C 108 del 7.4.1998, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU C 174 del 17.6.1996, pag. 16.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 130), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 1998 (GU C 204 del 30.6.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998), decisione del Consiglio del 13 ottobre 1998.

<sup>(4)</sup> GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

<sup>(5)</sup> GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

<sup>(6)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/ CE.

<sup>(7)</sup> GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/ CE.

- gruppo assicurativo dovrebbero consentire alle autorità preposte alla vigilanza su di un'impresa di assicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria; che la vigilanza supplementare dovrebbe tener conto di talune imprese attualmente non soggette a vigilanza in forza delle direttive comunitarie; che la presente direttiva non implica in alcun modo che gli Stati membri debbano sottoporre a vigilanza tali imprese considerate individualmente;
- (4) considerando che in un mercato comune delle assicurazioni le imprese di assicurazione sono in diretta concorrenza tra loro e che, pertanto, le norme in materia di requisiti del capitale devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la vigilanza supplementare non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza; che è necessario eliminare talune differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il controllo prudenziale cui sono soggette le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
- (5) considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le misure di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo prudenziale esistenti nel settore; che la presente direttiva ha lo scopo, in particolare, di tutelare gli interessi dell'assicurato;
- (6) considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;
- (7) considerando che la presente direttiva prevede la vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, nonché la vigilanza supplementare, secondo modalità diverse, di ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo o una società di partecipazione assicurativa mista; che la vigilanza sulle singole imprese di assicurazione da parte delle autorità competenti resta il principio fondamentale della vigilanza nel settore assicurativo;
- (8) considerando che è necessario calcolare una situazione di solvibilità corretta per le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; che le competenti autorità comunitarie applicano metodi diversi per tener conto degli effetti dell'appartenenza ad un gruppo assicurativo sulla situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che la presente direttiva fissa tre metodi per tale calcolo; che tali metodi sono considerati in linea di massima equivalenti sotto il profilo prudenziale;
- (9) considerando che la solvibilità di un'impresa di assicurazione figlia di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di riassicurazione o di un'impresa di assicurazione di un paese terzo può essere influenzata dalle risorse finanziarie del gruppo di cui tale impresa di assicurazione fa parte e dalla ripartizione delle risorse finanziarie in seno al gruppo; che è necessario fornire alle autorità competenti gli strumenti per esercitare una vigilanza supplementare e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo;
- (10) considerando che le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare; che si dovrebbe instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicura-

#### **▼**B

- zione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza degli altri settori finanziari;
- (11) considerando che operazioni intragruppo possono influenzare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che le autorità competenti dovrebbero poter esercitare una vigilanza generale su alcuni tipi di tali operazioni intragruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) *impresa di assicurazione*: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
- b) impresa di assicurazione di un paese terzo: un'impresa che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

#### **▼**M3

c) *impresa di riassicurazione*: un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (¹);

#### **▼**B

- d) *impresa madre*: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (²), nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- e) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;
- f) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE (3) o il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

### **▼**<u>M1</u>

- g) impresa partecipante: un'impresa madre o un'altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- h) impresa partecipata: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;

<sup>(1)</sup> GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(3)</sup> Quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- i) società di partecipazione assicurativa: un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario (¹);
- j) società di partecipazione assicurativa mista: un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;
- k) autorità competenti: le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di riassicurazione;
- impresa di riassicurazione di paesi terzi: impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.

#### Articolo 2

# Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione

- 1. Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (²), e della direttiva 2005/68/CE che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente direttiva.
- 2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.
- 3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 8.

#### Articolo 3

### Campo di applicazione della vigilanza supplementare

1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.

<sup>(</sup>¹) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

- 2. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 10:
- le imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione,
- le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione.
- le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
- 3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 le imprese con sede in un paese terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5, e dell'allegato II, punto 4.

Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, quando:

- l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione,
- la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

#### Articolo 4

# Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare

- 1. La vigilanza supplementare è esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, o dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE, o dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.
- 2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.
- 3. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.

**▼**<u>B</u>

#### Articolo 5

# Disponibilità e qualità delle informazioni

### **▼**M3

1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare instauri un adeguato sistema di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.

**▼**B

2. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, nell'ambito della loro giurisdizione, nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese soggette alla vigilanza supplementare ed alle loro imprese partecipate ovvero alle loro imprese partecipanti di scambiarsi le informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.

#### Articolo 6

#### Accesso alle informazioni

- 1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili ai fini della vigilanza su un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cui sono state richieste non le ha fornite.
- 2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso:
- l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,
- l'impresa di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare,
- le imprese figlie di quell'impresa di assicurazione,
- le imprese figlie di quell'impresa di riassicurazione,
- le imprese madri di quell'impresa di assicurazione,
- le imprese madri di quell'impresa di riassicurazione,
- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di assicurazione,
- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di riassicura-
- 3. Nell'applicare il presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro che in casi specifici intendano verificare importanti informazioni riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro, che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito nei limiti delle loro competenze, procedendo esse stesse alla verifica ovvero autorizzando a procedere le autorità richiedenti oppure un revisore o un esperto.

L'autorità competente richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

# Articolo 7

#### Cooperazione fra autorità competenti

1. Nel caso di imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Stati membri diversi, che siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza a norma della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione che giudichino essenziale per le altre autorità competenti.

- 2. Ove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (¹), oppure un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari (²), ovvero entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la funzione pubblica di vigilare su tali altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, queste autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificarne i compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva.
- 3. Le informazioni ricevute in forza della presente direttiva, in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti dalla stessa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (3), all'articolo 16 della direttiva 2002/83/CE e agli articoli da 24 a 30 della direttiva 2005/68/CE.

#### Articolo 8

#### Operazioni all'interno di un gruppo

- 1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra:
- a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione e:
  - un'impresa partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
  - ii) un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
  - iii) un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una persona fisica che detiene una partecipazione:
  - i) nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione o in una delle loro imprese partecipate;
  - ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
  - iii) in un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Tali operazioni riguardano in particolare:

- i prestiti,
- le garanzie e le operazioni fuori bilancio,
- gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità,
- gli investimenti,
- le operazioni di riassicurazione e retrocessione,
- gli accordi di ripartizione dei costi.
- 2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione pongano in essere adeguati meccanismi di

<sup>(</sup>¹) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

<sup>(2)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

controllo interno e procedure di gestione del rischio, nonché valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e meccanismi sono sottoposti alla verifica delle autorità competenti.

Se da tali informazioni risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è compromessa, o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.

**▼**<u>B</u>

#### Articolo 9

#### Requisito di solvibilità corretta

- 1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che un calcolo della solvibilità corretta sia eseguito in base all'allegato I.
- 2. Ogni impresa partecipata, ogni impresa partecipante o ogni impresa partecipata di un'impresa partecipante è inclusa nel calcolo di cui al paragrafo 1.

**▼**M3

3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

**▼**B

#### Articolo 10

#### **▼**M3

# Società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi

**▼**B

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all'allegato  $\Pi$ 

**▼**<u>M3</u>

- 2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II.
- 3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione.

**▼**<u>M1</u>

#### Articolo 10 bis

#### Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

- 1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare su:
- a) imprese di assicurazione tra le cui imprese partecipanti vi siano imprese di cui all'articolo 2 aventi la sede principale in un paese terzo; e

- b) imprese di riassicurazione tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede in un paese terzo;
- c) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede nella Comunità.
- 2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:
- a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e
- b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede sul loro territorio, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.

#### **▼**M2

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

#### **▼**M1

#### Articolo 10 ter

#### Dirigenza delle società di partecipazione assicurativa

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione assicurativa possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

### **▼**B

#### Articolo 11

# Attuazione

- 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai controlli contabili relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1º gennaio 2001 o nel corso del medesimo anno civile.
- 3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### **▼**M2

5. Entro il 1º gennaio 2006 la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione.

#### **▼**B

#### Articolo 12

# Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

# Articolo 13

# Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

#### ALLEGATO I

#### CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE

#### 1. SCELTA DEL METODO DI CALCOLO E PRINCIPI GENERALI

A. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, venga effettuato secondo uno dei metodi illustrati al punto 3. Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le autorità competenti autorizzino o impongano un metodo di cui al punto 3 diverso da quello da esso stesso prescelto.

#### B. Proporzionalità

Il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.

Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto, appartenente direttamente o indirettamente, all'impresa partecipante, nel caso di applicazione dei metodi 1 o 2 del punto 3, ovvero le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo 3 del punto 3.

Indipendentemente dal metodo, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, il deficit di solvibilità dell'impresa va considerato per intero.

Tuttavia, se per le autorità competenti la responsabilità dell'impresa madre è rigorosamente e inequivocabilmente limitata alla quota di capitale che essa detiene, quelle autorità possono consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo o riassicurativo non esistano legami patrimoniali, l'autorità competente fissa la quota proporzionale di cui dovrà tener conto.

# C. Eliminazione del doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

C.1. Trattamento generale degli elementi del margine di solvibilità

Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, deve essere eliminato il doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le diverse imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

A questo scopo, per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, se i metodi di cui al punto 3 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:

- il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate,
- il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione,
- il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione.

#### C.2. Trattamento di alcuni elementi

Fatte salve le disposizioni del punto C.1:

gli utili accantonati a riserve e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione sulla vita o di un'impresa di riassicurazione vita partecipata

dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, e

 le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta.

possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità di detta partecipata. Tuttavia, sono assolutamente escluse dal calcolo le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per l'impresa partecipante.

Sono altresì escluse dal calcolo le quote di capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Sono anche escluse dal calcolo le quote di capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dalla medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

#### C.3. Trasferibilità

Se le autorità competenti ritengono che taluni elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al punto C.2, non possono effettivamente essere resi disponibili per soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere inclusi nel calcolo solo qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa partecipata.

C.4. La somma degli elementi di cui ai punti C.2 e C.3 non può superare, per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il requisito di margine di solvibilità.

# D. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

Sono esclusi dal calcolo di solvibilità corretta gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e:

- un'impresa partecipata,
- un'impresa partecipante,
- un'altra impresa partecipata da una delle sue imprese partecipanti.

Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa partecipata da quell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti a un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene un elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità della prima impresa.

E. Le autorità competenti provvedono affinché la solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Le attività e le passività sono valutate in base alle rispettive disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE.

### 2. APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO

#### 2.1. Imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

Il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato secondo i principi generali e i metodi stabiliti nel presente allegato.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, la solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente più di una impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, è calcolata

integrando ciascuna delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

Nel caso di partecipazioni successive (per esempio un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, a sua volta partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione), la solvibilità corretta è calcolata a livello di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che abbia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nel medesimo Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, ovvero
- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano considerate ai fini del calcolo.

Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione, da un'altra impresa di riassicurazione o da una società di partecipazione assicurativa aventi la sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.

In tutti i casi, l'esonero può essere concesso soltanto se le autorità competenti accertano che gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini del calcolo sono ripartiti in maniera adeguata tra tali imprese.

Gli Stati membri possono disporre che, allorché un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata ha la sede in uno Stato membro diverso da quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, nel calcolo sia inclusa, per quanto riguarda l'impresa partecipata, la situazione di solvibilità valutata dalle autorità competenti di quest'altro Stato membro.

### 2.2. Società di partecipazione assicurativa intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa, viene presa in considerazione la situazione di quest'ultima impresa. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.

# 2.3. Imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi partecipate

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, quest'ultima è considerata, ai fini esclusivi di tale calcolo, un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato.

Se, tuttavia, nel paese terzo in cui ha la sede detta impresa è soggetta a un regime di autorizzazione e all'obbligo di possedere un requisito di solvibilità comparabile almeno con quello delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE o 2005/68/CE, tenuto conto degli elementi necessari per soddisfare tale requisito, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto riguarda quell'impresa, del requisito

di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione del paese terzo.

#### 2.4. Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un ente creditizio, in un'impresa di investimento o in un ente finanziario, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla deduzione di tali partecipazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE, nonché le disposizioni sulla facoltà degli Stati membri di autorizzare, a talune condizioni, metodi alternativi e di consentire che tali partecipazioni non siano dedotte.

#### 2.5. Indisponibilità delle informazioni necessarie

Qualora, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

#### 3. METODI DI CALCOLO

#### Metodo 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

- i) la somma
  - a) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e
  - b) della quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata

е

#### ii) la somma:

- a) del valore contabile dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e
- b) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e
- c) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Nel caso di partecipazione detenuta indirettamente, in tutto o in parte, nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il punto ii), lettera a), comprende il valore di questa proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive; inoltre, il punto i), lettera b), e il punto ii), lettera c), includono le corrispondenti quote proporzionali degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

### Metodo 2: Metodo della deduzione del requisito di solvibilità

La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

 i) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante

e

#### ii) la somma:

- a) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e
- b) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Ai fini della valutazione degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, le partecipazioni ai sensi della presente direttiva sono valutate in

### **▼**<u>M3</u>

base al metodo dell'equivalenza, secondo la facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.

#### Metodo 3: Metodo basato sul bilancio consolidato

Il calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati sulla base del bilancio consolidato e:

- a) la somma del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e della quota proporzionale del requisito di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, sulla base delle percentuali utilizzate per redigere il bilancio consolidato,
- b) o il requisito di solvibilità calcolato a partire dal bilancio consolidato.

Per il calcolo degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità e del requisito di solvibilità a partire dal bilancio consolidato si applicano le disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.»

#### ALLEGATO II

VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI TERZI

1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.

Le autorità competenti provvedono ad esercitare la vigilanza supplementare con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

- 2. Gli Stati membri possono inoltre esonerare dal calcolo previsto nel presente allegato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
  - che sia un'impresa partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per l'altra impresa,
  - che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,
  - che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di controllo di un altro Stato membro.

Nel caso di partecipazioni successive (per esempio una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, partecipata a sua volta da un'altra società di partecipazione assicurativa o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi), gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione di paesi terzi o un'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

 Le autorità competenti provvedono affinché siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta:

- a un requisito di solvibilità pari a zero, se è una società di partecipazione assicurativa,
- a un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto
  2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione di paesi terzi o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi,

ed è soggetta alle stesse condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE, per quanto riguarda gli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

#### 4. Indisponibilità delle informazioni necessarie

Se, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongono delle informazioni necessarie per il calcolo previsto nel presente allegato, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa partecipante viene dedotto dagli

# **▼**<u>M3</u>

elementi ammessi per tale calcolo. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso per tale calcolo.